

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 500

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice ALLEGRINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 2006

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di
Giovannino Guareschi

ONOREVOLI SENATORI. - Giovanni Guareschi, scrittore, giornalista, disegnatore e polemista, nasce a Fontanelle di Roccabianca, in provincia di Parma, il 1° maggio del 1908 ed è uno degli autori italiani più importanti del XX secolo.

Nel 1936 entra a far parte della casa editrice Rizzoli in qualità di redattore capo del «Bertoldo», mentre nel 1945 fonda, con G. Mosca il settimanale «Candido», diventandone, dal 1950 al 1957, direttore unico. In seguito collabora al «Borghese».

Muore a Cervia, in provincia di Ravenna, nel 1968.

La sua opera, che non si limita ai romanzi che hanno descritto il «Mondo piccolo» di Peppone e di don Camillo, è costituita anche da pubblicazioni di altro genere e da disegni di rilevante pregio, che rappresentano nel suo insieme una delle migliori trasposizioni letterarie e artistiche della realtà italiana del dopoguerra.

Numerosi sono i luoghi nella sua regione, l'Emilia-Romagna, legati alla figura e all'opera dello scrittore.

Come narratore ha saputo rappresentare la peculiarità della pianura del Po, territorio connotato da precisi elementi naturalistici, paesaggistici e socioculturali.

I personaggi creati dalla sua penna sono conosciuti in molti Paesi del mondo e sono stati oggetto di numerose produzioni cinematografiche di grande successo. Per questi motivi è opportuno che lo Stato partecipi attivamente alle iniziative che si stanno approntando da più parti per celebrare il primo centenario della nascita di questo grande uomo

di cultura italiano che ricorrerà il 1° maggio 2008.

Si avrebbe così l'occasione di valorizzare non solo la figura e l'opera di Guareschi, ma anche le terre rivierasche del Po della bassa parmense e reggiana che sono state lo scenario sia della sua produzione artistica, sia della sua esistenza umana e che hanno ispirato e dato i natali ad altri grandi artisti italiani come Giuseppe Verdi. Le celebrazioni guareschiane costituirebbero infatti una grande opportunità di promozione turistica per queste zone ricche di fascino e di risorse.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di valorizzare l'opera di Giovannino Guareschi, i luoghi in cui ha vissuto e quelli raccontati nella sua opera letteraria, dando continuità agli eventi legati al territorio e destinati a durare nel tempo.

Esso è composto da cinque articoli.

L'articolo 1 indica la finalità del provvedimento legislativo.

L'articolo 2 prevede l'istituzione del comitato organizzatore per le celebrazioni guareschiane che avrà come finalità quella di organizzare la programmazione degli eventi celebrativi. Tale comitato sarà presieduto dal Ministro dei beni e delle attività culturali.

L'articolo 3 reca un elenco degli obiettivi che il comitato è chiamato a perseguire attraverso la realizzazione degli interventi per le celebrazioni del centenario.

Gli articoli 4 e 5 recano, rispettivamente, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Lo Stato, nell'ambito delle finalità di salvaguardia del patrimonio letterario, storico, artistico e di promozione dello sviluppo culturale del Paese, celebra la figura di Giovannino Guareschi nella ricorrenza del centenario della nascita.

Art. 2.

(Istituzione del comitato organizzatore)

1. Per le celebrazioni del centenario della nascita di Giovanni Guareschi è istituito un Comitato nazionale, di seguito denominato «Comitato», con il compito di coordinare le iniziative di celebrazione e di commemorazione di Giovanni Guareschi su tutto il territorio nazionale, dal 2006 al 2008, predisponendo un programma di manifestazioni culturali che valorizzi e diffonda la figura e l'opera del grande scrittore.

2. Il Comitato è composto dal Ministro dei beni e delle attività culturali che lo presiede, da un delegato nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, da rappresentanti nominati, rispettivamente, dalla regione Emilia-Romagna, dalla provincia di Parma, dalla provincia di Reggio Emilia, dal comune di Roccabianca, dal comune di Busseto, dal comune di Brescello e dal comune di Parma.

Art. 3.

(Interventi)

1. Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 2, il Comitato realizza i seguenti interventi finalizzati a:

a) realizzare un programma integrato di eventi da tenere nell'anno di ricorrenza del centenario della nascita;

b) favorire la conoscenza delle opere dello scrittore attraverso attività di ricerca, documentazione, didattica e informazione culturale sulla figura di Giovannino Guareschi e sul contesto storico, sociale e culturale in cui è maturata la sua esperienza artistica;

c) promuovere itinerari turistico-culturali ed enogastronomici nei luoghi che ispirarono la narrazione dello scrittore, anche attraverso la produzione di materiale cinematografico e multimediale;

d) prevedere progetti mirati allo sviluppo delle strutture ricettive e al miglioramento di quelle esistenti nelle zone interessate dagli interventi di cui alla presente legge;

e) promuovere e valorizzare nel comune di Roccabianca, in provincia di Parma, il territorio che conserva tracce della presenza e dell'operato dello scrittore;

f) valorizzare gli archivi delle istituzioni pubbliche e private che conservano memorie e documenti legati all'attività dello scrittore, attraverso interventi di manutenzione, restauro e incremento del patrimonio;

g) promuovere e valorizzare il Museo antologico di Giovannino Guareschi a Busseto, in provincia di Parma, e il Museo «Pepone e Don Camillo» di Brescello, in provincia di Reggio Emilia, attraverso interventi mirati alla manutenzione, al restauro e alla fruizione della documentazione e dei materiali legati alla produzione letteraria e artistica di Giovannino Guareschi.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali.

2. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

